

COMMISSIONE III

AFFARI ESTERI — EMIGRAZIONE

13.

SEDUTA DI MARTEDÌ 19 MAGGIO 1970

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CARIGLIA

INDICE

	PAG.
Congedi e sostituzioni:	
PRESIDENTE	109
Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Modifiche delle norme concernenti il personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari (1716);	
CORTI ed altri: Modifiche alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, concernenti il personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari del Ministero degli esteri (1829)	109
PRESIDENTE	109, 112, 114, 115, 118, 119
BARTESAGHI	110, 112, 113, 114, 115, 117, 118, 119
PITZALIS, <i>Relatore</i>	111, 113, 114, 115, 117, 118
SALIZZONI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	111, 113, 115, 117, 118
STORCHI	110
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	119

Congedi e sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Pintus, Scalfaro e Vedovato.

Informo altresì che i deputati Bressani, Cantalupo, De Mita, Ferri Mauro, Foderaro, Forlani, Fracanzani, Galli, Gonella, Malagodi, Sedati e Zaccagnini sono rispettivamente sostituiti dai deputati Caiazza, Monaco, Castelli, Silvestri, Anselmi, De Poli, Zamberletti, Spadola, Vaghi, Pucci di Barsento, Pischio e Bodrato per la discussione dei provvedimenti all'ordine del giorno.

Seguito della discussione del disegno di legge n. 1716 e della proposta di legge Corti ed altri n. 1829 riguardante modifiche delle norme concernenti il personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1716 e della proposta di legge Corti ed altri n. 1829 riguardante modifiche delle norme concernenti il personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari.

Desidero informare che la settimana scorsa la I Commissione ha chiesto che venisse ad essa assegnata la competenza primaria sul provvedimento in questione. La Presidenza della Camera ha però deciso che la competenza primaria resti alla III Commissione, auto-

La seduta comincia alle 11,10.

STORCHI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(E approvato).

rizzando la convocazione odierna della nostra Commissione per la discussione dei provvedimenti in sede legislativa. Quindi io sono dell'avviso che si possa oggi stesso discutere e votare il testo dei provvedimenti che ci sono stati affidati, senza attendere il parere della I Commissione che non ci è pervenuto entro il termine stabilito dal Regolamento; si dovrà invece tener conto del parere espresso dalla V Commissione bilancio, che lo ha espresso nei termini.

BARTESAGHI. Vorrei ricordare che fino dalla prima riunione del comitato ristretto nominato per l'esame di questi due provvedimenti e per la elaborazione di un testo unico, noi abbiamo sollevato in via pregiudiziale l'opportunità di avere per quel testo il parere della I Commissione, perché ci pareva evidente che la natura delle disposizioni contenute in questo provvedimento avrebbe potuto far sorgere una quantità di questioni, che investono non solo i problemi di una particolare categoria del personale dello Stato, ma anche il problema del coordinamento di queste norme speciali con la normativa generale del rapporto di pubblico impiego (materia per la quale è competente la I Commissione).

Se questa nostra richiesta (invece di essere respinta addirittura eccependo che non si sarebbe dovuto sentire il parere della I Commissione) fosse stata accolta, certamente ci saremmo trovati già da molto tempo a poter disporre delle indicazioni della I Commissione e io ritengo che ci sarebbero state necessarie ed utili per quello che riguarda gli aspetti del provvedimento che coinvolgono questioni relative al rapporto generale di pubblico impiego.

Data la particolare importanza, e possiamo anche dire gravosità, del testo di legge che dobbiamo esaminare, per i problemi che solleva e comporta, io esprimo parere contrario, anche a nome del mio gruppo, alla proposta del Presidente di non attendere il parere della I Commissione passando subito alla trattazione dell'argomento.

Innanzitutto perché, se è vero che formalmente la prima Commissione non ha risposto entro i termini previsti e che quindi decade l'obbligo di attendere il suo parere, è anche vero che la Commissione è caduta in questo ritardo non per disattenzione o negligenza, ma perché in questo periodo è oberata da un tale carico di lavori all'ordine del giorno, che non è riuscita prima a porre in discussione il provvedimento che ci interessa.

Formalizzarsi sul fatto che sono trascorsi più degli otto giorni previsti dal regolamento per ricevere il parere della prima Commissione, mi pare sia un modo di risolvere la questione che dal punto di vista sostanziale non è affatto corretto e soprattutto penso di poter affermare che non giova neppure a noi compiere questo scavalco e passare quindi alla votazione del provvedimento.

Proprio riguardo a questa votazione, per sapere se su alcuni punti della questione non vi siano degli avvertimenti o delle osservazioni che possono essere formulate dalla prima Commissione, mi sembra opportuno, così come è stato fatto tante altre volte su materie di particolare importanza, concedere alla Commissione prima una ulteriore proroga, che non sarà lunga perché la Commissione già due volte ha posto all'ordine del giorno questo provvedimento.

Concediamo dunque questa nuova proroga e una volta ricevuto quel parere lo esamineremo e vedremo se sia eventualmente necessario apportare delle correzioni al testo così come risulta finora formulato. Con questa ulteriore tranquillità potremo varare, pure con il disparere tra maggioranza e minoranza, il provvedimento, con la consapevolezza di avere usato tutta la nostra diligenza e il nostro impegno di acquisire tutti gli elementi di giudizio necessari, affinché il provvedimento di legge sia il più possibile positivo e sollevi il meno possibile questioni contrarie e contrastanti.

STORCHI. Mi pare che sulla questione della competenza da parte della nostra Commissione possiamo essere tranquilli, perché la Presidenza della Camera ci ha assegnato il provvedimento in sede legislativa ed ha riconfermato questa assegnazione, che del resto corrisponde alle esigenze e alle caratteristiche particolari di questo personale del Ministero degli esteri che è oggetto del provvedimento in esame.

Per questo proporrei di mantenere la nostra competenza e proseguire nella discussione.

Per quanto riguarda il parere della Commissione affari costituzionali, debbo rilevare che siamo stati noi stessi a sollecitarlo, non solo per questioni di forma ma di sostanza, e mi sembra che nell'ultima riunione la stessa Commissione abbia esaminato il provvedimento, anche se poi non si è tradotto in parere formulato, perché è subentrata la richiesta di averlo in competenza primaria. Però vi è stato un dibattito ed io ho visto, dal resoconto dei lavori, che ci sono proposte

di emendamenti, una delle quali è dell'onorevole Di Primio. Noi possiamo dare la massima attenzione a quanto si è detto in sede di I Commissione, anche se questo parere formalmente non c'è, e possiamo continuare quindi i nostri lavori.

PITZALIS, *Relatore*. Non conosco le eccezioni sostanziali che la prima Commissione o alcuni componenti della prima Commissione fanno. Si tratta di proposte partite da alcuni componenti della Commissione e non da tutti condivise. E d'altra parte anche se le conoscessi vorrei dire questo, che due sedute sono state dedicate all'esame di questo provvedimento in linea generale. Il relatore ha riferito ampiamente; sono sorte delle perplessità. Ma le perplessità, se ho ben capito, sono una sorta di bizantinismi, circa la valutazione dei rapporti che avrebbe questo provvedimento in riferimento alle questioni generali del pubblico impiego.

Io debbo dire, e forse avrei fatto bene ad andare alla prima Commissione per esprimere il mio pensiero, che questa carriera è regolata già da norme speciali che non sono quelle generali del pubblico impiego per altre categorie di contrattisti.

Queste norme che valgono sia per le poste e i telegrafi, sia per le finanze, non valgono però per il Ministero degli affari esteri, dove il rapporto dei contrattisti è regolato da norme che hanno delle qualità e peculiarità tali che non hanno nulla a che vedere con il rapporto dei contrattisti delle altre amministrazioni.

È un bizantinismo vero e proprio che è sorto per alcune pressioni che sono intervenute da parte di organizzazioni interessate a questo provvedimento.

Penso tuttavia che il parere della I Commissione ci dovrebbe essere, ma i termini, posti da norme precise, per garantire l'andamento e il funzionamento dell'attività legislativa della Camera, sono decorsi inutilmente mentre si poteva in questo lasso di tempo ottenere il parere.

Io sono per il rispetto delle norme di carattere generale e dichiaro che certe perplessità sul particolare contenuto del provvedimento in rapporto al pubblico impiego, non esistono.

SALIZZONI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Vorrei far presente agli onorevoli colleghi che nelle due riunioni a cui ho partecipato, della Commissione affari co-

stituzionali, si è determinata questa situazione. Nella prima riunione mi parve di recepire da parte di tutti i componenti una adesione di massima su tutti i problemi concernenti la prima e la seconda parte del provvedimento, mentre parecchie preoccupazioni erano sorte circa l'articolo 14, e più precisamente sulla possibilità di prevedere in modo permanente dei concorsi speciali per il passaggio in ruolo del personale a contratto.

In relazione a queste richieste, il nuovo relatore si è fatto carico di presentare un emendamento all'articolo 14, accettando così la proposta dell'onorevole Di Primio, che in un certo senso voleva l'abrogazione dell'articolo stesso: e ciò al fine di agevolare (perché secondo noi era urgente) l'approvazione del provvedimento. Con tale emendamento si ritornava quindi alla norma stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, proponendo soltanto che si rendesse più elastica la determinazione dell'aliquota riservata ai contrattisti nei futuri concorsi ordinari. Si era quindi proposto che l'articolo 14 fosse sostituito dal seguente: « Al secondo comma dell'articolo 167 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è aggiunto il seguente periodo: « Tale aliquota può essere variata in aumento o in diminuzione in corrispondenza al numero dei contrattisti che al 1° gennaio dell'anno nel quale viene bandito il concorso abbiamo maturato l'anzianità prevista dal comma successivo ». Nel comma accennato era infatti stabilita una certa aliquota, mentre è sembrato adesso opportuno lasciare una maggiore elasticità, in caso di eventuale bisogno.

Sembrava pertanto che il provvedimento potesse avviarsi alla sua approvazione, ma, come i colleghi sanno, alla I Commissione sono intervenuti alcuni commissari, sostenendo la tesi della revisione del testo, e soprattutto impostando la questione in base al principio, che tutti i problemi riguardanti il personale dello Stato dovessero essere esaminati, in competenza primaria da quella Commissione. Com'è noto, però, la Presidenza della Camera ha mantenuto il provvedimento alla nostra competenza.

Non so se questa richiesta avanzata alla Presidenza della Camera possa aver interrotto il termine degli otto giorni per il prescritto parere, è una situazione un po' incerta; ad ogni modo per quel che mi riguarda, devo dire che ciò che il Governo aveva detto di accogliere in sede di Commissione Affari costituzionali accetta anche qui. Il Governo ritiene infatti che in questo modo viene a risolversi

uno dei problemi più discussi dalla nostra Commissione.

Accogliendo la proposta di modifica all'articolo 14, si rende poi opportuna una aggiunta all'articolo 7, che esamineremo al momento della discussione dell'articolo stesso.

PRESIDENTE. Debbo precisare che è stata la nostra Commissione ad attivare la procedura idonea, affinché la I e la V Commissione potessero esprimere il parere di rispettiva competenza sul testo unificato dei provvedimenti all'esame, che la nostra Commissione si era limitata a delibare nel principio. Tale testo è stato trasmesso con lettera del 23 aprile 1970; successivamente con lettera dell'8 maggio 1970 ho sollecitato i Presidenti delle due Commissioni anzidette a facilitare l'espressione del parere. Ciò è avvenuto da parte della V Commissione, mentre per quanto concerne la I Commissione i termini sono largamente scaduti. Pongo pertanto in votazione la proposta di passare all'esame degli articoli del testo unificato.

(E approvata).

Do lettura dell'articolo 1 del testo unificato:

ART. 1.

Il testo dell'articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, è sostituito dal seguente:

« La retribuzione annua base, che comprende ogni forma di compenso ordinario o straordinario con la esclusione degli aumenti per carico di famiglia, è fissata dal contratto tenuto conto delle retribuzioni locali o delle retribuzioni corrisposte nella stessa sede da rappresentanze diplomatiche e uffici consolari di altri Paesi. La retribuzione stessa varia in relazione alle mansioni di impiego indicate nell'articolo 152, ultimo comma, e non può superare il 95 per cento del controvalore in valuta locale dell'indennità di servizio all'estero che, nella stessa sede, percepisce l'impiegato di ruolo assegnato rispettivamente al posto di cancelliere, archivista, commesso.

Il contratto prevede gli aumenti per carico di famiglia, per anzianità di servizio, per età o per altro eventuale titolo secondo quanto stabilito dalla legge locale.

La retribuzione annua base è suscettibile di revisione in relazione alle mutazioni dei termini di riferimento di cui al primo comma e nei limiti di cui al comma stesso; in tal caso si procede anche alla riliquidazione de-

gli aumenti attribuiti ai sensi del comma precedente.

La retribuzione annua, comprensiva di ogni forma di compenso ordinario o straordinario e degli aumenti di cui al secondo comma con esclusione di quelli per carico di famiglia, non può in alcun caso superare il 95 per cento del controvalore in valuta locale dell'indennità di servizio all'estero che, nella stessa sede, percepisce l'impiegato di ruolo assegnato rispettivamente al posto di cancelliere capo di prima classe, di archivista capo e di commesso capo.

Qualora nella sede non siano istituiti i posti cui occorre riferirsi per la determinazione dei limiti di cui ai precedenti primo e quarto comma, i limiti stessi sono stabiliti sentito il parere della commissione di finanziamento.

Agli effetti del primo e del quarto comma del presente articolo, nonché del terzo comma dell'articolo 162, per controvalore dell'indennità di servizio all'estero si intende il corrispettivo in valuta locale dell'indennità stessa calcolato secondo un rapporto di ragguglio stabilito in via amministrativa.

La retribuzione è corrisposta di norma in valuta locale ».

BARTESAGHI. A proposito dell'articolo 1 vorrei chiedere un chiarimento al Governo, in relazione ad ulteriori informazioni che mi sono pervenute in questi giorni e su cui non ho avuto la possibilità di documentarmi adeguatamente.

In questo articolo è stabilita l'entità della retribuzione, commisurata ad una certa aliquota dell'indennità del corrispondente personale di ruolo, ai contrattisti che vengono assunti presso il Ministero degli esteri per le sedi diplomatiche all'estero. Ora il testo dell'articolo 157, già nella stesura del decreto presidenziale 5 gennaio 1967, n. 18, e poi nella stesura dell'articolo 1 del provvedimento al nostro esame recita: « La retribuzione annua base... non può superare il 95 per cento del controvalore in valuta locale dell'indennità di servizio all'estero che, nella stessa sede, percepisce l'impiegato di ruolo assegnato rispettivamente al posto di cancelliere, archivista, commesso ».

Vorrei dunque sapere che cosa significa di preciso la parola « percepisce ». Infatti, questa indennità di servizio all'estero che percepisce il personale di ruolo è costituita (secondo i dati che mi sono stati forniti) da due componenti. Una prima componente è rappresentata dalla cosiddetta retribuzione base mensile (siamo

sempre nel campo dell'indennità di servizio all'estero, e non dello stipendio); una seconda, è data da una retribuzione base mensile, che è diversa a secondo delle diverse categorie di questi contrattisti.

Esiste poi un rapporto di maggiorazione per tutti questi contrattisti, fissato nel coefficiente 235, che sommato alla retribuzione base mensile, dà luogo all'indennità di servizio all'estero.

Per fare un esempio, un commesso di ruolo percepisce, oltre lo stipendio, a titolo di indennità una retribuzione base mensile di 62 mila lire, alle quali si aggiunge, in base al coefficiente di maggiorazione di 235 un'aggiunta di 145.700 lire, per un totale di 207.700 lire. Questa è dunque l'indennità di servizio attribuita al personale di ruolo per quel grado e potrei leggere altre cifre per le categorie corrispondenti.

Su questa indennità, vengono effettuate due trattenute. Una, cosiddetta « per conglobamento », che, secondo quanto mi è stato detto, dovrebbe andare ad integrare il fondo pensioni per i dipendenti di queste categorie. L'altra è una trattenuta per l'imposta erariale. Ora, dedotte queste trattenute, lo stipendio che ho citato, ad esempio per il commesso, da 207.700 lire passa a 176.046 lire.

Pertanto, se noi stabiliamo la corresponsione del 95 per cento dell'indennità che percepisce l'impiegato di ruolo assegnato rispettivamente al posto di cancelliere, archivista o commesso, dovremmo precisare se per questa indennità si intende: quella stabilita computando anche le trattenute, per il conglobamento e per l'imposta erariale, o semplicemente l'indennità costituita dalla retribuzione base mensile, con l'aggiunta del coefficiente di maggiorazione 235. Perché nella sostanza della retribuzione che viene percepita, le due cose sono profondamente diverse.

Se infatti ci si riferisce all'una base, si ha una retribuzione di una certa entità, se ci si riferisce all'altra, tale retribuzione diminuisce fortemente, se non si tiene conto delle trattenute stabilite per il personale di ruolo ma che vanno però a vantaggio (per quella parte destinata a conglobamento) del medesimo.

Vorrei quindi, che il rappresentante del Governo mi fornisse, se ne è in grado, questa precisazione.

SALIZZONI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Purtroppo, in questo momento non sono in grado di dare una risposta precisa. Si tratta infatti di stabilire, stando

all'esempio da lei citato, se questo 95 per cento si riferisce all'importo di 207.700 o di 176.046 lire, rimanendo al grado di commesso.

BARTESAGHI. Secondo me ci sarebbe una possibilità di correggere questa dubbia interpretazione. Se noi sostituiamo il termine « percepisce » con le parole « è stabilita per » evitiamo dubbi di interpretazione perché, evidentemente, per retribuzione stabilita si intende quella al lordo, sulla quale poi vengono effettuate le trattenute per il personale di ruolo.

PITZALIS, *Relatore*. Effettivamente il termine « percepisce » si riferisce alla somma effettivamente percepita dai dipendenti di ruolo. Il cancelliere, per esempio, ha un determinato trattamento economico con determinate trattenute e percepisce una determinata somma (in questo caso, come ha detto il collega Bartesaghi, 176 mila lire).

La peculiarità di questo rapporto contrattuale è basata esclusivamente sulla somma percepita, in quanto, trattandosi di contrattisti, non sono previste (in genere) trattenute anche perché queste persone potrebbero non essere di nazionalità italiana.

BARTESAGHI. Ma questo trattamento è riferito a persone di cittadinanza italiana; per chi ha la cittadinanza straniera il rapporto è regolato secondo gli usi locali.

PITZALIS, *Relatore*. Si potrebbe anche trattare di italiani residenti all'estero aventi cittadinanza straniera. Ma ad ogni modo il trattamento economico è fatto su questa base e quindi non vi è dubbio (non sono contro la tesi del collega Bartesaghi) che in questo caso il contrattista verrebbe a percepire esclusivamente il 95 per cento della somma percepita dai singoli dipendenti di ruolo.

Sarebbe opportuno eliminare questa incongruenza e a tal proposito direi di accettare la modifica proposta all'articolo dal collega Bartesaghi, oppure si potrebbe dire di convertire in valuta locale l'indennità di servizio che è attribuita agli impiegati di ruolo.

Anche se non lo ritengo un grosso problema non sono contrario a questa soluzione che ci potrebbe dare il modo di evitare la difficoltà prospettata.

SALIZZONI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Non mi sento autorizzato a modificare la norma perché temo che questa

modifica ci porterebbe a mutamenti sostanziali per quello che riguarda la spesa da sostenere.

Il provvedimento è stato previsto e studiato in modo molto preciso e secondo me il termine « percepisce » sta ad indicare la somma che è effettivamente incassata dal personale di ruolo. È chiaro che, se per il personale contrattista si stabilisce il riferimento all'indennità lorda del personale di ruolo, il trattamento sarebbe forse migliorato, ma occorrerebbe in questo caso rivedere le conseguenze finanziarie e chiedere un nuovo parere della V Commissione Bilancio.

BARTESAGHI. Le conseguenze che derivano dall'adottare l'una o l'altra formula non sono indifferenti. Basandosi sulle retribuzioni nette si potrebbe arrivare a livelli molto bassi. Per esempio, per gradi inferiori si arriva a retribuzioni che veramente consentono faticosamente di far fronte alle esigenze relative alle sedi in cui queste persone sono destinate a prestare servizio.

PRESIDENTE. Sono d'accordo con quanto ha detto il rappresentante del Governo. Se si approvasse la modifica da lei suggerita, onorevole Bartesaghi, oltre a rimettere in discussione il parere espresso dalla V Commissione si creerebbe una serie di concatenazioni dalle quali sarebbe molto difficile riuscire a venire fuori specialmente nella sede in cui ci troviamo. A tale proposito ricordo che l'elaborazione del testo sul quale stiamo discutendo è stata affidata ad un comitato *ad hoc* e che se ne è discusso in Commissione. Per questo mi auguro che la questione prospettata dall'onorevole Bartesaghi, sia infondata e lo prego pertanto di non insistere nella sua proposta di modifica.

BARTESAGHI. La mia opinione rimane la stessa: cioè che la interpretazione del termine « percepisce » sia restrittiva. Comunque ritiro la mia proposta di modifica.

PITZALIS, Relatore. Considerate le osservazioni del Governo ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo elaborato dal comitato ristretto.

(È approvato).

Passiamo all'esame degli articoli 2, 3, 4. Poiché non sono stati presentati emendamenti,

li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 2.

All'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

al terzo comma, ultimo periodo, l'espressione « sesto comma » è sostituita con l'espressione « quinto comma »;

al quinto comma sono sopresse le parole « e al quinto ».

(È approvato).

ART. 3.

Il personale a contratto di cittadinanza italiana, assunto anteriormente al 31 dicembre 1969 e in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è ammesso a partecipare a concorsi per titoli per l'immissione nella qualifica iniziale delle carriere del personale di cancelleria, degli assistenti commerciali, esecutiva ed ausiliaria, alle condizioni previste dai successivi articoli 4 e 5.

(È approvato).

ART. 4.

L'immissione nei ruoli delle carriere suindicate avrà luogo in soprannumero non riassorbibile con la revisione dei ruoli organici di cui al successivo articolo 15.

In corrispondenza col collocamento in soprannumero del personale a contratto nei ruoli delle carriere suindicate, sono rese indisponibili, fino alla cessazione dal servizio per qualsiasi causa del personale medesimo, altrettante unità nel contingente complessivo del personale a contratto stabilito nell'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5:

ART. 5.

Sono ammessi ai concorsi per titoli i contrattisti che, trovandosi nelle condizioni indicate nel precedente articolo 3, siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) abbiano alla data del 31 dicembre 1969 una qualificazione contrattuale per l'esercizio di mansioni corrispondenti o superiori a quelle della carriera per la quale presentino la domanda di partecipazione al concorso;

V LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1970

b) siano forniti del titolo di studio richiesto per l'accesso alla carriera o, in mancanza, abbiano superato una prova di cultura sugli argomenti e con le modalità che saranno stabiliti nel bando di concorso;

c) abbiano compiuto al momento della partecipazione al concorso un'anzianità di effettivo servizio alle dipendenze dell'Amministrazione degli affari esteri non inferiore a 6 anni, nell'esercizio delle mansioni indicate nella precedente lettera a);

d) abbiano riportato nell'ultimo triennio un giudizio complessivo non inferiore a distinto;

e) non abbiano compiuto il 65° anno di età, sempre che, alla data in cui verrebbero a compiere l'età suddetta, si trovino ad avere una anzianità di servizio utile ai fini della pensione di almeno anni quindici. Ai fini della anzianità suddetta si tiene conto del servizio di cui al penultimo comma dell'articolo 14 della presente legge e di ogni altro servizio riscattabile.

BARTESAGHI. A proposito di questo articolo in relazione al punto a), dove si parla di mansioni corrispondenti e al punto c), dove vengono specificati i requisiti per l'ammissibilità al concorso, sarebbe opportuno — se non altro ai fini dell'interpretazione della legge per quello che riguarda la sua futura applicazione — che ci fosse qui una spiegazione chiara del Governo, da porre a verbale.

Quando si parla di mansioni corrispondenti che cosa si intende? Faccio un esempio concreto: un contrattista può aver prestato servizio per tre anni come assistente commerciale e per tre anni come cancelliere; questi sei anni trascorsi in prestazioni diverse, ma appartenenti alla medesima categoria di concetto, si debbono intendere ricongiungibili nel termine « corrispondente » o questo termine può essere interpretato anche qui in senso rigido, significando che per concorrere al posto di cancelliere si deve aver prestato servizio per sei anni come cancelliere?

Sarebbe bene che il Governo facesse una precisazione, che resti a verbale, per cui quando si dice « mansioni corrispondenti », anche in relazione all'esempio che ho portato prima, non si intenda che le mansioni debbano essere sempre identiche ad un unico tipo di prestazioni, ma che siano corrispondenti a prestazioni equivalenti, come sono appunto nel caso specifico, quelle degli assistenti commerciali e dei cancellieri.

Credo che su questo possa essere data una assicurazione formale, che toglierà la possi-

bilità di dubbi interpretativi dal testo di legge così come verrà approvato.

PITZALIS, *Relatore*. Credo che la preoccupazione non debba sorgere, perché se si fosse detto « identiche » i sei anni avrebbero compreso o la qualifica di cancelliere o quella di assistente commerciale; ma quando si dice « corrispondenti » questo significa che sono carriere parallele, che corrispondono nel ruolo organico, sia in base al titolo sia in base alle mansioni che vengono esplicitate.

BARTESAGHI. Allora è chiaro che le due anzianità si possono sommare.

SALIZZONI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Concordo perfettamente con l'interpretazione data dal relatore e sollecitata dall'onorevole Bartesaghi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo originario.

(È approvato).

Do lettura e pongo in votazione l'articolo 5-bis, avvertendo che prenderà il numero 6 e che i successivi articoli saranno tutti spostati di numerazione.

ART. 6.

Gli impiegati entrati nei ruoli organici, per concorso, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, che abbiano compiuto sei anni di complessiva anzianità alle dipendenze dell'Amministrazione, possono partecipare ai concorsi di cui all'articolo 3, purché, alla data in cui sono stati dichiarati vincitori del concorso, essi fossero impiegati a contratto con una qualificazione contrattuale per l'esercizio di mansioni corrispondenti o superiori a quelle della carriera per la quale presentino la domanda di partecipazione al concorso. Detti impiegati dovranno essere, altresì, in possesso dei requisiti di cui alle lettere b), d), e) dell'articolo 5 della presente legge.

(È approvato).

ART. 7.

Il personale ammesso ai concorsi di cui al precedente articolo sarà valutato e graduato e, occorrendo, assegnato alle prescritte specializzazioni da apposita commissione, la cui composizione sarà determinata con decreto del Ministro degli affari esteri.

V LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1970

La graduatoria di merito sarà formata, per ciascuna carriera, dalla commissione giudicante, tenendo particolarmente conto delle mansioni effettivamente esercitate e del relativo giudizio annualmente attribuito, del servizio prestato in sedi disagiate, dell'anzianità complessiva di servizio, del titolo di studio eventualmente superiore a quello richiesto, e della conoscenza delle lingue.

(È approvato).

L'articolo 8 (ex 7) è per il momento accantonato, su richiesta del Governo.

Do lettura dei successivi articoli, che porrò direttamente in votazione:

ART. 9.

La progressione in carriera del personale immesso in ruolo in applicazione della presente legge avrà luogo sempre in soprannumero. Gli scrutini di avanzamento devono svolgersi in concomitanza con quelli del personale del ruolo organico.

Le promozioni in soprannumero saranno conferite nel limite di tante unità quante ne corrispondono al rapporto tra i posti di organico disponibili per promozione alla medesima qualifica e il numero degli impiegati del ruolo organico scrutinabili per l'avanzamento. Gli impiegati così promossi seguiranno in soprannumero nell'ordine di ruolo l'ultimo dei promossi del ruolo organico.

(È approvato).

ART. 10.

Nel primo quinquennio dall'entrata in vigore della presente legge, nel contingente del personale a contratto stabilito dall'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, deve essere riservata all'assunzione di personale a contratto regolato dalla legge locale a sensi del terzo comma dell'articolo 154 del succitato decreto presidenziale un'aliquota non inferiore a 250 unità. Detta aliquota è elevata a non meno di 350 unità a partire dal compimento di un quinquennio dall'entrata in vigore della presente legge.

Ai fini della determinazione dei limiti numerici entro i quali possono effettuarsi nuove assunzioni di contrattisti dopo l'entrata in vigore della presente legge, deve computarsi a sensi del precedente articolo 4 anche il personale contrattista immesso in ruolo in soprannumero in applicazione della presente legge.

(È approvato).

ART. 11.

Entro i limiti numerici indicati nel precedente articolo le nuove assunzioni di personale a contratto di cittadinanza italiana saranno regolate dalle disposizioni della Parte II, Titolo VI, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, modificate e integrate dai successivi articoli 12, 13 e 14.

(È approvato).

ART. 12.

Il secondo comma dell'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« Le assunzioni di personale a contratto di cittadinanza straniera sono effettuate direttamente dagli uffici locali previa autorizzazione del Ministero. Le assunzioni di personale a contratto di cittadinanza italiana sono consentite solo per Paesi, che presentino particolari difficoltà linguistiche o ambientali, situati in aree geografiche da determinare all'inizio di ogni anno con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con quello del tesoro. Per tale personale di cittadinanza italiana si richiede una permanenza di almeno due anni in paesi dell'area geografica cui appartiene la sede di destinazione ».

(È approvato).

ART. 13.

Il secondo e terzo comma dell'articolo 155 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono sostituiti dai seguenti:

« Il decreto di cui al precedente articolo 152, secondo comma, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* e dovrà contenere anche l'indicazione delle mansioni contrattuali per le quali è prevedibile l'assunzione di personale a contratto nelle varie sedi in esso indicate, delle conoscenze linguistiche e degli altri requisiti richiesti per l'assunzione, nonché l'invito a chi vi abbia interesse a presentare domanda al Ministero per l'iscrizione nell'Albo degli aspiranti contrattisti.

Presso il Ministero degli affari esteri è costituita, con decreto del Ministro, una commissione che provvede alla tenuta dell'Albo degli aspiranti contrattisti; alla valutazione dei requisiti e dell'idoneità degli stessi, da accertare, se del caso, anche mediante prove d'esame; alla graduazione di più domande concorrenti per la medesima sede. Ai fini di

tale graduazione costituisce titolo di preferenza, nel possesso dei requisiti prescritti, il numero di anni di residenza nell'area geografica in cui deve attuarsi l'assunzione.

Sulla base del giudizio della commissione il Ministero autorizza gli uffici interessati a stipulare il contratto. I contratti di assunzione di personale di cittadinanza italiana o straniera sono approvati con decreto del Ministro.

Il viaggio compiuto da cittadini italiani per raggiungere la sede all'estero, nella quale sono assunti come contrattisti è considerato di servizio agli effetti dell'articolo 159 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 ».

(È approvato).

ART. 14.

Non sono consentite assunzioni di contrattisti di cittadinanza italiana, successivamente all'entrata in vigore della presente legge, se non dopo la registrazione da parte della Corte dei conti di apposito regolamento, emanato dal Ministro degli affari esteri di concerto col Ministro del tesoro, per l'esecuzione degli articoli 12 e 13 della presente legge.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 15:

ART. 15.

Il personale a contratto di cittadinanza italiana, assunto ai sensi degli articoli 10 e seguenti della presente legge, avrà titolo a partecipare a concorsi speciali per l'immissione in ruolo nelle carriere di cancelleria, degli assistenti commerciali, esecutiva e ausiliaria, in corrispondenza alle mansioni di qualifica contrattuale al compimento di un'anzianità di effettivo servizio nelle suddette mansioni non inferiore a un quindicennio, se non abbia superato il 55° anno di età.

Le modalità di svolgimento e di partecipazione ai suindicati concorsi saranno stabilite nello stesso regolamento di cui al precedente articolo 13. I concorsi sono banditi al 1° gennaio di ogni anno.

Nella qualifica iniziale dei ruoli delle carriere suindicate deve essere riservata annualmente un'aliquota di posti corrispondente al numero di coloro che nel corso dell'anno matureranno l'anzianità prescritta per la partecipazione ai concorsi speciali. Nel caso che i posti riservati risultino per qualsiasi causa insufficienti l'immissione in ruolo avrà luogo in

soprannumero con riassorbimento nei posti di organico che successivamente si renderanno vacanti.

Al personale a contratto che entra nei ruoli dello Stato è valutato a domanda, ai fini del trattamento di quiescenza, il servizio a contratto in precedenza prestato, secondo le norme in vigore per il riscatto del servizio non di ruolo.

È abrogato l'articolo 167 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

L'onorevole Salizzoni, a nome del Governo, ha proposto il seguente emendamento interamente sostitutivo dell'articolo:

« Al secondo comma dell'articolo 167 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è aggiunto il seguente periodo:

« Tale aliquota può essere variata in aumento o in diminuzione in corrispondenza al numero dei contrattisti che al 1° gennaio dell'anno nel quale viene bandito il concorso abbiano maturato l'anzianità prevista dal comma successivo ».

BARTESAGHI. Con quale criterio avviene la variazione in questo caso ?

SALIZZONI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Se la percentuale di riserva prevista dall'articolo 167 è sufficiente, si applica la medesima; altrimenti si fissa una diversa percentuale rispondente al numero dei contrattisti aspiranti all'immissione in ruolo.

BARTESAGHI. Allora se c'è un maggior numero di contrattisti che ha maturato l'anzianità, il decimo può diventare un ottavo o un sesto.

PITZALIS, *Relatore*. Sono molto perplesso e non sono d'accordo sulla modifica che si vuole apportare e che bisognerebbe studiare più profondamente.

L'articolo 15 (ex 14), così come era formulato, prevedeva un meccanismo completamente diverso da quello che stabilisce questo emendamento, che si vuole inserire in base al dibattito svolto in sede di prima commissione.

L'articolo 15 stabilisce e prevede il trasferimento periodico del personale a contratto di cittadinanza italiana nei ruoli organici in soprannumero del Ministero degli esteri, con una modalità tale che si garantisce a questo personale (ciò che invece non si stabilisce

V LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1970

con questa nuova norma) di trasferirsi dal ruolo dei contrattisti nel ruolo normale.

Io, come relatore, mi rimetto a quello che il Governo decide, però le mie perplessità restano, in quanto togliamo all'economia del provvedimento un articolo che è importante e fondamentale.

BARTESAGHI. Mi pare che questo emendamento normalizzi la posizione dei contrattisti maggiormente rispetto alla stesura precedente.

Da parte nostra siamo favorevoli all'introduzione di questa modifica

PRESIDENTE Pongo in votazione l'articolo 15 (ex 14) nel testo proposto dal Governo e da tutti accettato, rilevando come con esso si rinunzi al sistema dei concorsi speciali, ritornando al sistema vigente stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 18. Per tale motivo non è necessario interpellare nuovamente la I Commissione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 8 (ex 7) che era stato tenuto in sospenso:

ART. 8.

I concorsi per titoli per l'immissione del personale di cui all'articolo 3 nelle qualifiche iniziali dei ruoli delle carriere indicate nel citato articolo sono indetti al 30 settembre di ogni anno per la durata di sei anni a partire dal 1970.

I vincitori dei concorsi sono inquadrati in ruolo in soprannumero secondo l'ordine di graduatoria con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello del bando di concorso.

Il Governo propone di aggiungere il seguente comma:

« I vincitori dei concorsi di cui ai precedenti articoli e dei concorsi di cui all'articolo 167 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono esentati dal prestare servizio al Ministero durante il periodo di prova, e dal seguire i corsi previsti dal primo comma dell'articolo 124 e dal primo comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 ».

SALIZZONI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Com'è prima dicevo, si rende

necessaria tale aggiunta in seguito alla norma che abbiamo testé approvata. L'emendamento vuole ovviare alla difficoltà che incontrerebbero i contrattisti vincitori dei concorsi nell'essere richiamati al Ministero per poi ritornare alle loro sedi.

PITZALIS, *Relatore*. Mi rimetto al parere del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento presentato dal Governo.

(È approvato).

L'articolo 8 (ex articolo 7) rimane così formulato:

« I concorsi per titoli per l'immissione del personale di cui all'articolo 3 nelle qualifiche iniziali dei ruoli delle carriere indicate nel citato articolo sono indetti al 30 settembre di ogni anno per la durata di sei anni a partire dal 1970.

I vincitori dei concorsi sono inquadrati in ruolo in soprannumero secondo l'ordine di graduatoria con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello del bando di concorso.

I vincitori dei concorsi di cui ai precedenti articoli e dei concorsi di cui all'articolo 167 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono esentati dal prestare servizio al Ministero durante il periodo di prova e dal seguire i corsi previsti dal primo comma dell'articolo 124 e del primo comma dell'articolo 126 del decreto medesimo ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 16 (ex 15), che, non essendo proposti emendamenti, pongo in votazione:

ART. 16.

Al compimento di un quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge è autorizzata la revisione dei ruoli organici delle carriere del personale di cancelleria, degli assistenti commerciali, esecutiva e ausiliaria con l'incremento di 500 posti da distribuire nelle varie qualifiche dei suddetti ruoli e con la corrispettiva riduzione a 900 unità del contingente di personale a contratto, fermo restando il disposto del primo comma, ultima parte del precedente articolo 10.

Fin quando si verificherà una eccedenza di personale collocato in soprannumero nei suddetti ruoli, da computare a sensi dell'articolo 10, comma secondo, nel contingente del personale a contratto, rispetto alla riduzione a 900 unità del contingente stesso, dovranno essere lasciati scoperti altrettanti posti nella qualifica iniziale dei ruoli suindicati.

Le variazioni degli organici e del contingente del personale a contratto saranno apportate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con quello del tesoro.

(È approvato).

PRESIDENTE. Il Governo, con il parere favorevole della V Commissione (Bilancio) propone il seguente articolo finale:

ART. 17.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 500 milioni per l'anno finanziario 1970, si provvede mediante riduzione del fondo di cui al capitolo n. 3400 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

BARTESAGHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi; questo provvedimento, come abbiamo avuto occasione di osservare più volte, si distingue in tre parti. Una destinata a dare sistemazione ai contrattisti in servizio fino alla data del 31 dicembre 1969, un'altra destinata a stabilire un nuovo trattamento economico dei contrattisti, per il servizio che presteranno in futuro, ed una terza parte riguardante le norme per l'assunzione di nuovi contrattisti.

Circa la sistemazione dei contrattisti attualmente in servizio, fino al 31 dicembre 1969, noi siamo — e non potevamo non esserlo — pienamente favorevoli, in quanto si tratta di una categoria per la quale da molto tempo era maturata la necessità morale, ed anche giuridica, di stabilire questa sistemazione in ruolo.

Per quanto riguarda il trattamento economico che viene stabilito per i nuovi contrattisti, noi siamo del parere, e lo abbiamo manifestato attraverso la presentazione di numerosi emendamenti, che dovessero essere approvati ulteriori miglioramenti, che non

avrebbero rappresentato altro che un riconoscimento di giustizia al servizio che questo personale viene a prestare in condizioni di particolare difficoltà e disagio presso le sedi all'estero. Queste sedi presentano infatti particolari necessità, che sono appunto quelle che giustificano l'assunzione stessa dei contrattisti. Noi riteniamo che il trattamento economico avrebbe dovuto essere migliorato, proprio perché potesse corrispondere a quei particolari requisiti in base ai quali i contrattisti vengono assunti.

Per quanto riguarda l'assunzione dei nuovi contrattisti, abbiamo manifestato il nostro netto contrasto circa il mantenimento di un contingente così elevato (900 unità) qual'è quello stabilito dal presente provvedimento. E abbiamo sostenuto che occorreva un'ulteriore diminuzione proprio per evitare che il ricorso ai contrattisti possa essere fatto in condizioni di non assoluta necessità, o abuso, o favoritismo verso determinate persone da parte di determinati ambienti.

Pertanto, per l'insieme di questi motivi, noi, pur essendo favorevoli alla parte del provvedimento che riguarda la sistemazione dei contrattisti, anche se abbiamo al riguardo alcune eccezioni, dichiariamo che ci asterremo dalla votazione di questo provvedimento di legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 17.

(È approvato).

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il titolo del nuovo testo unificato è il seguente: « Modifiche delle norme concernenti il personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari ».

(Così rimane stabilito).

Il testo unificato sarà votato immediatamente a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del testo unificato esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Testo unificato del disegno di legge e della proposta di legge Corti ed altri: « Modifiche

V LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1970

delle norme concernenti il personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari » (1716-1829):

Presenti	23
Votanti	20
Astenuti	3
Maggioranza	11
Voti favorevoli	20
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Andreotti, Caiazza, Monaco, Cariglia, Castelli, Silvestri, Anselmi Tina, De Poli, Zamberletti, Spadola, Vaghi, Pucci di Barsento, Marchetti, Orlandi, Pitzalis, Russo Carlo, Salvi, Pisicchio, Storchi e Bodrato.

Astenuti:

Bartesaghi, Cardia, Orilia Vittorio.

In congedo:

Pintus, Scalfaro, Vedovato.

La seduta termina alle 12,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO